

	Statuto della "Fondazione Salvatore Calabrese - Modica ETS" ART. 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO 1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Salvatore Calabrese - Modica ETS". 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. 1.3 La figura alla quale la Fondazione si ispira è quella del Prof. Salvatore Calabrese, nato a Modica il 6 agosto 1868 ed ivi deceduto il 19 aprile 1958, che tenne la cattedra di italiano, latino e greco presso il "Regio Liceo - Ginnasio Tommaso Campailla" di Modica dal 1893 al 1938, quando, per raggiunti limiti di età, prese congedo dal ruolo, mantenendo tuttavia intensi e frequenti contatti con la comunità cittadina, cui continuò, con autentica passione civile, a trasmettere esperienza professionale, sapere, cultura ed etica della responsabilità. L'impegno professionale profuso dal Prof. Salvatore Calabrese nel corso della sua lunga carriera dà un contributo significativo nel percorso di formazione della Classe Dirigente della città di Modica e di tutta l'area iblea, visto che il "Regio	Allegato "B" n. 23700 Raccolta

Liceo - Ginnasio Tommaso Campailla" ospitava anche studenti Convittori provenienti da altre città della Sicilia ed anche da altre Regioni del Meridione d'Italia.

La costituzione di questa Fondazione vuole rendere omaggio alla memoria dei nostri Avi, promuovendo prospettive di studio e di ricerca sulle relazioni socio - culturali che gravitano intorno alla città di Modica e alle sue Istituzioni.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Modica (RG).

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici e Privati mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- La promozione di studi e ricerche nei diversi campi del sapere, finalizzandoli in massima parte alla conoscenza del territorio ibleo, considerato nelle sue peculiarità e attitudini e, in particolare, nella vocazione "mediterranea" dei suoi abitanti e della sua cultura, che riconosce significativi fondamenti e giustificazioni, sia sotto il profilo storico-antropologico che geomorfologico e naturalistico.

Aree e discipline di riferimento:

- ° Scienze umane: Storia, Archeologia, Antropologia culturale, Scienze dell'Educazione, Psicologia, Musicologia, Discipline delle Arti e del Restauro;
- ° Scienze Giuridiche, Economiche, Politiche, Sociali;
- ° Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali, Geologiche, Ambientali;
- ° Scienze Mediche, Veterinarie, Chimiche, Biologiche;
- ° Scienze Agrarie;
- ° Informatica, adeguamento digitale, processi innovativi.

La promozione di studi e ricerche nelle sopraelencate aree e discipline, con i relativi approfondimenti, sarà articolata con specifiche modalità, anche mediante l'attribuzione di premi, borse di studio e di ricerca, anche in partenariato con Istituzioni pubbliche e private, come:

Atenei e Scuole di ogni ordine e grado; Enti di formazione; Comuni; Fondazioni ed Enti di ricerca; Biblioteche e Archivi; Soprintendenze ai BB.CC.AA; Club Services; Istituzioni Teatrali, Musicali, Artistiche.

- L'organizzazione di attività di formazione nelle sopraelencate aree e discipline, avvalendosi del contributo di Docenti aventi titolo per le rispettive materie di studio.

- L'organizzazione di Seminari di studio, Conferenze e Convegni inerenti le sopraelencate aree disciplinari e/o argomenti ad esse connessi.

- Qualsiasi altra attività e/o iniziativa utile al perseguimento degli scopi contenuti nell'oggetto sociale, quale, ad esempio l'attività editoriale, sia a stampa che mediante altri strumenti di espressione e comunicazione.

Tali attività culturali sono finalizzate con particolare riguardo alla formazione dei giovani per lo sviluppo socio-economico del territorio, nell'ambito di attività sussidiarie alle Istituzioni del territorio.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle di cui al precedente art.3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n.117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente da quanto conferito dai soci fondatori, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile in fasi successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi, senza espresso

vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

SOCI DELLA FONDAZIONE

7.1 I soci della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I soci della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il socio può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il socio che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il socio della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Soci Fondatori i partecipanti all'atto costitutivo.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le

persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'eserci-

zio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Soci Fondatori e da coloro che vengono nominati in sostituzione di chi viene per qualsiasi causa a mancare.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art.5 del d.lgs. n.117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea";

- delibera sulla sostituzione dei soci che vengono a mancare per qualsiasi causa, nei modi e con le maggioranze di cui al successivo articolo 13;

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.8 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati col metodo collegiale ed in tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art.9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina tra i soci di partecipazione due componenti del Consiglio di Amministrazione;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati col metodo collegiale ed in tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

cinque dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art.26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

due dai Partecipanti, ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art.26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

due dagli Enti (ETS o ente senza scopo di lucro), di cui all'art.26 quinto comma, come richiamato dall'art.26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinomi-

nati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria

Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

16.13 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati col metodo collegiale ed in tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nomina-

to dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la

disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Scientifico, composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, per approfondimenti sulle aree e discipline elencate nell'art.3 di questo Statuto.

I componenti del Comitato Scientifico vengono scelti, con nomina triennale, tra gli Accademici delle diverse aree e discipline elencate nell'art.3, Professionisti, Esponenti della Pubblica Amministrazione, Operatori economici che si siano distinti per attività con significative ricadute nel campo sociale.

I Componenti del Comitato Scientifico eleggono il Presidente e il Segretario per l'intera durata del mandato ricevuto.

La scelta delle tematiche che saranno oggetto di approfondimento da parte del Comitato Scientifico, può essere effettuata dalla maggioranza dei Componenti del Comitato Scientifico stesso, o su espressa indicazione del C.D.A. della Fondazione.

I risultati delle attività espletate dal Comitato Scientifico verranno trasmessi agli Organi della Fondazione per quanto di loro competenza.

ART.20

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque cau-

sa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Luigi Calabrese

F.to Adele Calabrese

F.to Parisi Giuseppe

F.to Carmelo Ruta

F.to Angelo Vullo

F.to Iulian Calabrese

F.to Giovanna Brullo

F.to Giovanni Candiano teste

F.to Chiaramonte Teresa teste

F.to Dott. Evangelista Ottaviano Notaio